



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 59/24/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 2107/DDA/AM - DDA/14038 - <https://www.numeralia.it/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/14038 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001177) del 22 marzo 2024, il Sig. (omissis), in qualità di titolare dei diritti sull'opera oggetto di istanza, ha chiesto all'Autorità, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. (di seguito “*Regolamento*”), la rimozione dell'opera di carattere editoriale denominata “*DLNA, AirPlay, Miracast, Chromecast: come funzionano*”, diffusa sul sito internet <https://www.numeralia.it/>, alla pagina <https://www.numeralia.it/servizi-outsourcing>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il segnalante precisava in particolare che la propria società è “*una società che si occupa di Outsourcing Amministrativo e Contabile ed è presente in rete sin dal 2014. Da un confronto effettuato tra il sito internet https://www.numeralia.it/ e https://www.asubpo.it/wp/ emergono, a colpo d'occhio, estreme coincidenze sia per quanto concerne l'impostazione della pagina web rispetto ad A.S.U., sia, addirittura, nella descrizione di alcuni servizi forniti: un vero copia e incolla. Tali sovrapposizioni sono state peraltro confermate dagli appositi strumenti professionali a ciò preposti, che si allegano*”.
2. dalla visione del sito oggetto di istanza risultava che, alla pagina internet sopraindicata, era effettivamente presente una riproduzione dell'opera editoriale oggetto di istanza, intitolata “*Outsourcing amministrativo e contabile BPO COSA*”, diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38, della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile agli indirizzi numeralia@pec.it e numeralia.outsource@gmail.com, risulta registrato dalla società Register S.p.a., indirizzo

di posta elettronica support@register.it, con sede in Via Zanchi 22, 24126, Bergamo (BG), per conto del Sig. (omissis), indirizzo (omissis), indirizzo di posta elettronica centroserv2.0@gmail.com;

- i servizi di *hosting* sono forniti dalla società **Google LLC**, con sede al 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 94043 California, Stati Uniti d'America, email: leremovals@google.com e google-cloud-compliance@google.com. Alla medesima società risultano riconducibili anche i server localizzati a Bluff, Iowa, Stati Uniti.

4. con comunicazione del 27 marzo 2024 (prot. n. DDA/ 0001204), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2107/DDA/AM relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38 della legge n. 633 del 1941;

5. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito www.numeralia.it/, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del decreto, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. con comunicazione del 2 aprile 2024 (prot. DDA/0001275) la società Numeralia, titolare del sito oggetto di istanza, segnalava che *“la somiglianza tra i due testi non è intenzionale ma (..) relativa al fatto che si descrivono servizi offerti della stessa tipologia o natura”*;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <https://www.numeralia.it/servizi-outsourcing> è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

8. CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* <https://www.numeralia.it/servizi-outsourcing>;

RILEVATO che non è possibile riscontrare un carattere creativo, così come definito in dottrina e giurisprudenza attraverso i concetti di novità e originalità, nella

descrizione delle prestazioni offerte, in quanto costituiscono un testo prettamente funzionale e finalizzato all'offerta di determinati servizi, ove non è possibile rilevare una personale e individuale espressione di una determinata oggettività;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 1 del *Regolamento*.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba